

Circolare n.06/14

Prot. n. C/2014/06/DIR

Roma, 26 Maggio 2014

Alla c.a.

- Aziende
- Centri Servizi
- Consulenti

Oggetto: Rinnovo CCNL Area Comunicazione Artigiani

Si comunica a tutte le Aziende, ai Consulenti del Lavoro e Centri Servizi che in data 13 Maggio 2014, tra le associazioni artigiane CNA Comunicazione e Terziario Avanzato, Confartigianato Comunicazione, Casartigiani, Claii e le organizzazioni sindacali dei lavoratori di categoria SLC-Cgil, FISTEL-Cisl, UILCOM-Uil, è stato raggiunto l'Accordo per il rinnovo del CCNL Area Comunicazione 25 ottobre 2010 per i dipendenti delle imprese del settore Comunicazione.

La nuova intesa sindacale decorre dal 1° gennaio 2013 e avrà validità fino al 31 dicembre 2015. Le modifiche introdotte dal nuovo accordo decorrono dalla data di sottoscrizione dello stesso.

In virtù del rinnovo del contratto, a decorrere dal 1 febbraio 2013, l'iscrizione e il versamento del contributo a San.Arti., pari a 10,42 euro mensili, sono confermati per i lavoratori a tempo indeterminato a cui trova applicazione il presente contratto, ivi compresi gli apprendisti. **A decorrere dal 1 giugno 2014 sono estese la contribuzione e l'iscrizione al Fondo anche ai lavoratori a tempo determinato con contratto di durata superiore o pari a 12 mesi.** Il versamento non è dovuto nei casi di contratti a termini instaurati per durate inferiori e successivamente prorogati o rinnovati fino a superare la soglia dei 12 mesi. **Il primo versamento utile (relativo alla competenza giugno 2014) per i lavoratori a tempo determinato è da effettuare entro il 16 luglio 2014.**

Si ricorda che le prestazioni erogate da San.Arti. costituiscono un diritto soggettivo di matrice contrattuale dei lavoratori e la mancata iscrizione e il mancato versamento al Fondo determinano l'obbligo per il datore di lavoro di erogare un importo forfettario che dovrà essere chiaramente indicato in busta paga sotto la voce "elemento aggiuntivo della retribuzione" (E.A.R.) pari a 25 euro lordi mensili per 13 mensilità, così come previsto dall'art. 14 del contratto in oggetto.

Inoltre l'azienda che omette il versamento della contribuzione a San.Arti. è obbligata a garantire ai lavoratori non iscritti le medesime (in qualità e quantità) prestazioni sanitarie erogate dal Fondo Nazionale, fatto salvo il risarcimento del maggior danno subito.

Il contributo ordinario dovuto per l'assistenza sanitaria deve essere versato utilizzando il modulo di pagamento unificato F24. La riga relativa a San.Arti. deve essere indicata nella "SEZIONE INPS" del modello F24, nella quale va indicato il codice della sede INPS competente, la propria matricola INPS e il codice "ART1" nel campo della causale del contributo.

Il versamento è di tipo mensile posticipato, con scadenza il giorno 16 del mese successivo a quello per il quale si sta versando il contributo.

Registrata l'adesione dell'azienda, l'iscrizione dei lavoratori dipendenti è automatica con il versamento del primo contributo e l'invio all'Inps del relativo file Uniemens.

L'inps trasmetterà i dati anagrafici del dipendente al Fondo San.Arti., formalizzando l'iscrizione e la regolarità contributiva.

Il Direttore

Massimo Nozzi

